

CONTRIBUTO PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ANNO 2007/2008

(D.M. 198 del 23.10.2003 - Art. 1)

Per l'anno 2007/2008 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha concesso all'Ateneo un contributo teso a favorire la mobilità internazionale degli studenti universitari ed ha suggerito di utilizzarne almeno il 60% per incrementare l'importo mensile della borsa erogata nell'ambito del Programma LLP/Erasmus e l'eventuale quota eccedente per assegnare nuove borse di mobilità a studenti dell'Ateneo, alla luce di accordi stipulati con università straniere, anche di Paesi terzi che prevedano l'impegno al riconoscimento dei periodi di studio all'estero in termini di crediti formativi utili per il rispettivo corso di studi.

Tale ripartizione prevede, tra l'altro, che il 20% del contributo (pari ad €. 65.730) sia destinato a finanziare mobilità (borse) per Istituzioni di Paesi terzi con cui l'Ateneo ha già stipulato accordi e convenzioni che prevedano la mobilità studentesca a norma del vigente Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 4163 del 10.11.2003.

Con D.R. n. 1530 del 28.04.2008 è stato disposto che:

- i coordinatori di convenzioni di Ateneo, previa idonea pubblicità, anche su indicazione dei Presidi, dei Presidenti di Polo, dei Coordinatori dei dottorati di ricerca, dei Direttori di Dipartimento e di Centro, possono proporre un numero massimo di **due mobilità per ciascuna convenzione**;
- la mobilità dovrà prevedere, analogamente a quanto previsto nell'ambito del programma LLP-Erasmus, il **riconoscimento delle attività** svolte presso l'Istituzione ospitante dallo studente, previste dall'ordinamento del corso di studi da lui seguito;
- la proposta, formulata sul **modello di seguito riportato** e corredata dal **learning agreement** riportante le attività da svolgere, sottoscritto dal docente e dallo studente, dovrà pervenire all'Ufficio Relazioni Internazionali almeno 10 giorni prima della partenza;
- la proposta di mobilità, formulata per studenti di corsi di Laurea, di master, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento ovvero di dottorato di ricerca, dovrà prevedere un periodo di permanenza all'estero **minimo di un mese e massimo di tre mesi** da espletare entro e non oltre il **31 dicembre 2008**; nel caso in cui il periodo di studio all'estero di durata superiore ad un mese non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato uno o due mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto; nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso;
- per ciascuna mobilità sarà erogato un **contributo forfetario** secondo la tabella che segue:

	Contributo 1° mese	2° mese	3° mese
Paesi europei	500	350	350
Russia e Paesi dell'ex U.R.S.S. - Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del			

Mediterraneo	800	350	350
Stati Uniti (costa orientale) – Canada	1200	350	350
Stati Uniti (costa occidentale) - Altri paesi extraeuropei	1400	350	350

- lo studente beneficiario, ai fini del riconoscimento del contributo, avrà l'obbligo di consegnare al rientro:
 1. idonea certificazione rilasciata dall'istituzione ospitante relativa al periodo di permanenza ed all'attività espletata, in coerenza con quanto indicato nel *learning agreement*
 2. titoli di viaggio in originale.

L'elenco degli accordi, convenzioni ed interscambi con Università ed Istituti di ricerca esteri che prevedono la mobilità studentesca è disponibile presso l'Ufficio Relazioni Internazionali.